

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

39° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 1977

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente SEGNANA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Particolare trattamento tributario per i contribuenti dei comuni disastrati del Friuli » (859) (D'iniziativa dei senatori Lepre ed altri)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* Pag. 505
507, 509 e *passim*

AZZARO, *sottosegretario di Stato per le finanze* 506, 507, 508 e *passim*

BEORCHIA (DC) 508, 509

BONAZZI (PCI) 508, 511, 512

LEPRE (PSI) 508, 511

RICCI (DC) 511

« Esazione dei contributi per il funzionamento degli ordini dei chimici secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette » (899) (D'iniziativa dei senatori Luzzato Carpi ed altri)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE 512, 513, 514

GRASSINI (DC) 513, 514

LUZZATO CARPI (PSI) 513, 514

RICCI (DC), *relatore alla Commissione* . 512, 513

SESTITO (PCI) 513

La seduta ha inizio alle ore 10.

LUZZATO CARPI, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

« Particolare trattamento tributario per i contribuenti dei comuni disastrati del Friuli » (859), d'iniziativa dei senatori Lepre ed altri

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Particolare trattamento tributario per i contribuenti dei comuni disastrati del Friuli », d'iniziativa dei senatori Lepre, Segnana, Bacicchi, Tonutti, Gherbez Gabriella, Toros, Giust e Beorchia.

Poichè prima del trasferimento alla sede deliberante, in sede referente, è già stata svolta la discussione generale ed è stata

ascoltata anche la replica del Governo, non facendosi osservazioni possiamo passare subito all'esame dei singoli articoli.

Do lettura del primo articolo:

Art. 1.

Per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nei comuni indicati a norma dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e nei comuni indicati a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, esonerati per gli anni dal 1975 al 1978 dall'obbligo del versamento della predetta imposta nelle forme previste dall'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500, in deroga a quanto per loro stabilito dal citato articolo, la riscossione della imposta stessa dovuta per il 1975 sarà effettuata a mezzo ruolo in quattro rate a partire dalla rata di febbraio 1981 senza l'applicazione di interessi e soprattasse.

L'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per il 1976 sarà riscossa, mediante ruolo in quattro rate a partire dalla rata di febbraio 1982, senza l'applicazione di interessi e soprattasse.

Con le stesse modalità saranno iscritte a ruolo le imposte sul reddito delle persone fisiche dovute per gli anni 1977 e 1978 a partire rispettivamente dalle rate di febbraio del 1983 e del 1984.

All'articolo 1 è stato presentato da parte del Governo un emendamento sostitutivo, di cui do lettura:

« Le imposte, comprese quelle riscuotibili mediante versamento diretto e non versate, dovute in base alle dichiarazioni presentate per i periodi d'imposta 1975, 1976, 1977 e 1978 dai soggetti indicati nell'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1977, n. 500, sono riscosse mediante ruolo

in quattro rate, senza applicazione di interessi e soprattasse, a partire dalla rata di: febbraio 1979 per le imposte relative all'anno 1975; febbraio 1980 per le imposte relative all'anno 1976; febbraio 1981 per le imposte relative all'anno 1977 e di febbraio 1982 per le imposte relative all'anno 1978.

Le imposte, comprese quelle riscuotibili mediante versamento diretto e non versate, dovute in base alle dichiarazioni presentate entro il 30 giugno 1977 nonchè quelle dovute in base alla dichiarazione relativa allo esercizio o periodo di gestione non coincidente con l'anno solare chiuso entro l'anno 1977 dai soggetti indicati nell'articolo 3 del decreto-legge di cui al precedente comma, sono riscosse mediante ruolo in quattro rate, senza applicazione di interessi e soprattasse, a partire dalla rata di settembre 1978 per il primo o unico periodo di imposta per il quale è stato omesso il versamento d'imposta ed in quattro rate a partire dalla rata di giugno 1979 per le somme dovute in base alla dichiarazione relativa al secondo periodo d'imposta ».

AZZARO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Onorevoli senatori, come avrete notato, questo articolo è costituito da due commi. Il primo è molto chiaro. All'articolo 1 della proposta di legge Lepre ed altri è prevista l'agevolazione limitata solamente ai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per una esigenza di giustizia è bene aggiungere a queste agevolazioni fiscali anche le imposte sul reddito delle persone giuridiche. I periodi di imposta considerati sono il 1975, 1976, 1977 e 1978 e il rinvio della riscossione è fissato per gli anni 1979, 1980, 1981 e 1982. Nella proposta di legge Lepre, invece, era previsto il periodo che iniziava dal febbraio 1981 per il 1975, 1982 per il 1976, 1983 per il 1977 e 1984 per il 1978.

Nella replica alla discussione generale avevo già detto che il Governo non considerava eccessiva, in sè, la dilazione, ma aveva portato delle ragioni fra cui quella della formazione dei ruoli e della funzione, come era stato fatto notare, del sistema di riscossione attraverso ruoli. Quindi, la riscossione delle

imposte relative all'anno 1975 avrebbe potuto avvenire a partire dal 1979, e questo è quanto si dice al primo comma dell'emendamento.

Per quanto riguarda il secondo comma bisogna, invece, partire dalla constatazione che vi è stata una legge generale, la legge 8 agosto 1977, n. 535, che ha prorogato i termini per la formazione e la consegna dei ruoli, limitatamente alle dichiarazioni dei redditi del 1975, al 30 giugno 1978. Quindi, se fossero rimaste così le cose, lungi dall'avere un'agevolazione per la formazione dei ruoli nel Friuli, l'ufficio avrebbe dovuto predisporre i ruoli antecedentemente rispetto alla data prevista dalla legge 8 agosto 1977, n. 535.

Naturalmente il secondo comma si riferisce alle persone giuridiche che presentano le dichiarazioni cinque mesi dopo la chiusura dell'esercizio in quanto questo corrisponde con l'anno solare; ma vi sono alcune imprese il cui esercizio non corrisponde con l'anno solare ed hanno il diritto, previsto dalla legge, di presentare le dichiarazioni cinque mesi dopo la chiusura dell'esercizio. Quindi, come struttura, il secondo comma sarebbe in coerenza con le agevolazioni che il primo comma prescrive. Mi è venuto però il dubbio, che sto ora verificando, che forse questa agevolazione è in coerenza con la legge n. 535, ma non lo è invece con tutto il complesso delle agevolazioni che slittano, per quanto riguarda la riscossione, di due anni. Per queste persone giuridiche forse si avrebbe una agevolazione limitata rispetto alle altre previste dal primo comma.

Vorrei chiedere perciò alla Commissione di consentirmi questo approfondimento con la competente direzione generale del Ministero, dal punto di vista tecnico, in maniera da stabilire se, effettivamente, questa agevolazione sia o non sia contenuta in questo secondo comma. Non vorrei infatti trovarmi nella condizione di proporre un articolo dove il secondo comma sia in contraddizione con il primo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. La Commissione ritiene opportuno lasciare momentaneamente in sospeso l'es-

me dell'articolo 1 per dar modo al Governo di risolvere questi dubbi.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 2, di cui do lettura:

Art. 2.

La riscossione della imposta di successione relativa ai fabbricati danneggiati o agli immobili occupati per pubblica utilità ubicati nei comuni indicati nel precedente articolo, è sospesa sino alla data del riatto del fabbricato o della riconsegna degli immobili nella disponibilità del proprietario.

La riscossione della imposta sarà effettuata in sei rate quadrimestrali, la prima scadente il 1° febbraio successivo alla data del ripristino o della riconsegna.

Nell'ipotesi di esproprio conseguente alla occupazione l'imposta non sarà dovuta.

Le parti interessate dovranno produrre ai competenti uffici del registro i certificati dei comuni attestanti le condizioni degli immobili e le date di ripristino o rilascio, questi ultimi entro tre mesi dalle date stesse, a pena di decadenza dei benefici di cui il presente articolo.

Il Governo propone di sostituire il terzo comma con il seguente: « Nelle ipotesi di espropriazione conseguente all'occupazione l'imposta di successione relativa all'immobile espropriato è applicata con riferimento all'ammontare della indennità corrisposta ».

AZZARO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Praticamente, si tratta di commisurare il valore reale dell'immobile all'indennità corrisposta.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Quale relatore, esprimo parere favorevole all'emendamento del Governo, sostitutivo del terzo comma.

Metto ai voti l'emendamento del Governo, sostitutivo del terzo comma dell'articolo 2.

È approvato.

Se non si fanno osservazioni ritengo opportuno rinviare la votazione dell'articolo 2 a dopo che saranno stati superati i problemi sorti in ordine all'articolo 1, che abbiamo accantonato.

(Così resta stabilito).

Il senatore Beorchia ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 2-bis:

« Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soggetti che effettuano operazioni non assoggettate all'imposta sul valore aggiunto a norma dell'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, possono essere effettuate senza pagamento di tale imposta, semprechè questa sia detraibile a norma dell'articolo 19, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, su dichiarazione scritta e sotto la responsabilità del cessionario o committente, nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni o prestazioni fatte dal medesimo nell'anno solare precedente ovvero, se superiore, nei limiti dell'ammontare di tali operazioni effettuate nella frazione di anno in corso.

I contribuenti che si avvalgono di questa agevolazione devono darne comunicazione scritta all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente a norma dell'articolo 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633, entro il 31 gennaio ovvero anche oltre tale data, ma anteriormente al momento di effettuazione di operazioni senza il pagamento dell'imposta ».

B E O R C H I A . L'emendamento aggiuntivo che ho presentato trae la sua motivazione da una situazione di fatto esistente nelle zone colpite dal terremoto, nelle quali numerosi imprenditori si trovano a dover accumulare crediti IVA di notevole ammontare. Tenendo presente che in molti settori, ma in particolare in quello dell'edilizia, le operazioni di cui all'articolo 40 del decreto-legge n. 648 raggiungono una notevole entità e che il credito d'imposta che gli imprenditori hanno nei confronti del-

l'amministrazione comporta anche costi finanziari notevoli, ritengo che con l'emendamento proposto si possa risolvere questa situazione, estremamente dannosa per la categoria degli operatori economici. Si tratta sostanzialmente di evitare l'accumularsi del credito d'imposta, i cui rimborsi — con pregiudizio indubbio — avvengono con notevole ritardo. L'emendamento non comporta alcun aggravio per le finanze dello Stato. In sostanza l'operatore verrebbe assimilato all'esportatore abituale e, infatti, il meccanismo che si propone è identico. Evitando l'accumulo del credito d'imposta, si avrebbe il mantenimento di una maggiore liquidità per gli operatori e la non necessità di tenere una particolare e difficoltosa contabilità.

L E P R E . Si tratta di un problema già esaminato in passato e che ha già avuto risposta negativa da parte del Governo. La via che è stata poi scelta era l'unica fattibile, l'agevolazione massima che poteva essere consentita. Altrimenti rischiamo di isolare il Friuli dai fornitori, i quali, dovendo farsi essi carico di quest'onere, sia pur sotto forma di buono d'imposta, troverebbero troppo onerose le forniture di cui il Friuli ha assoluto bisogno. L'argomento — ricordo — fu già svolto, se non erro, dal senatore Li Vigni, in sede di conversione del decreto-legge n. 648.

Per questa preoccupazione il Gruppo socialista si dichiara contrario all'emendamento presentato dal senatore Beorchia.

B O N A Z Z I . Concordiamo pienamente col senatore Lepre e ci dichiariamo pertanto contrari all'emendamento.

A Z Z A R O , sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo esprime perplessità sull'emendamento. È in atto un'agevolazione concessa a coloro che prestano servizio vendono beni, quando i terremotati sono i consumatori. Costoro non esercitano il diritto di rivalsa, per cui si trovano ad avere esposizioni finanziarie per un periodo che va dal momento dell'acquisto a quello in cui l'imposta viene rimborsata dietro

presentazione della dichiarazione annuale. Questa è la situazione attuale.

Da parte del senatore Beorchia si propone di considerare questi fornitori alla stregua di esportatori abituali, i quali usufruiscono di un regime speciale: non pagano, cioè, l'imposta ai loro fornitori.

A una prima osservazione, l'amministrazione finanziaria parrebbe non dover avere danni dalla eventuale approvazione dell'emendamento.

La questione, però, riguarda più i fornitori che i fruitori di beni e servizi. E va tenuto presente che l'esportatore abituale ha un *plafond*, entro il quale operare per quanto riguarda le agevolazioni. Nel caso in esame, approvando l'emendamento, consentiremmo sostanzialmente una manovra che può superare il *plafond* e non saremmo in grado di poter effettuare un efficace controllo. Potrebbe verificarsi che chi non è esportatore abituale si rifornisca di merce e la venda, poi, a chi non è danneggiato dal terremoto. Si verificherebbe così una sostanziale evasione.

Per queste ragioni pregherei il senatore Beorchia di ritirare l'emendamento.

B E O R C H I A . Le considerazioni svolte dall'onorevole Sottosegretario hanno indubbiamente aspetti di verità. Ritenevo che potesse essere effettuato un certo controllo, quanto meno nei confronti degli imprenditori, che sono tenuti alla fatturazione, per i quali, quindi, appare accertabile una eventuale evasione. Di fronte alle considerazioni del rappresentante del Governo — che ringrazio per aver colto il senso e il significato dell'emendamento, che non voleva privilegiare alcuno a danno di altri, ma soltanto semplificare una situazione che è indubbiamente di pregiudizio per una categoria già duramente provata — ritiro l'emendamento. Prego, però, il rappresentante del Governo di voler esaminare la possibilità di dare disposizioni agli uffici finanziari, all'ufficio IVA in particolare, per accelerare per quanto possibile i tempi dei rimborsi. Attualmente, e per decine e centinaia di milioni, si attendono due o tre anni. I colleghi della Commissione si rendono certa-

mente conto di cosa significhi avere un rimborso di un credito d'imposta dopo due o tre anni in momenti di svalutazione come questi. Appare quindi necessario studiare misure adeguate perchè il rimborso IVA avvenga in tempi solleciti.

A Z Z A R O , sottosegretario di Stato per le finanze. Ringrazio il senatore Beorchia per aver ritirato l'emendamento. Mi faccio senz'altro carico di quanto da lui raccomandato.

P R E S I D E N T E , relatore alla Commissione. Vorrei approfittare del tema sollevato dal senatore Beorchia per richiamare l'attenzione del Governo sul problema del credito di imposta che viene maturato e che assume anche aspetti ormai di natura preoccupante soprattutto per talune categorie. Cito, ad esempio, la situazione lattiero-casearia; a seguito dell'IVA sul latte che viene importato, queste aziende maturano dei crediti di imposta con importi di notevole ampiezza e devono ricorrere al credito bancario e, quindi, aggravare i costi in modo tale da caricare questi oneri sul prodotto immesso in commercio. Credo quindi sia indispensabile porre allo studio uno strumento di carattere legislativo che preveda particolari meccanismi per la restituzione dell'imposta a determinate aziende in un periodo di tempo inferiore a quello attualmente previsto. Oggi è possibile la restituzione soltanto dopo la dichiarazione annuale, e fortunatamente, stiamo constatando che queste restituzioni avvengono abbastanza rapidamente. Quando la restituzione si verifica dopo un anno e mezzo-due anni, si creano delle conseguenze molto pesanti per l'attività aziendale per i carichi di carattere finanziario che esse comportano.

Prendiamo comunque atto del ritiro dell'emendamento del senatore Beorchia.

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo *2-bis*, di cui do lettura:

« Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti modifica-

to con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 691, con il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975, n. 440, e con il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, è apportata la seguente integrazione:

"Art. 17 — al secondo comma — è aggiunto il seguente periodo:

'Il termine del 30 novembre 1977 non si applica alle persone fisiche che presentano la dichiarazione annuale dei redditi o il certificato sostitutivo rilasciato dal datore di lavoro presso gli Uffici delle Imposte dirette nei cui distretti rientrano i comuni indicati negli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e nell'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 1976, n. 730' " ».

A Z Z A R O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Onorevoli senatori, si tratta dell'attribuzione del numero di codice fiscale, che già è avvenuta per oltre ventidue milioni di soggetti attraverso le dichiarazioni del 1974 e quelle del 1975. Attraverso l'elaborazione delle dichiarazioni presentate con i modelli « 740 » e con i modelli « 101 » è stato inviato da parte del Ministero a tutti i contribuenti un numero di codice fiscale. Quel numero è stato comunicato attraverso una raccomandata e, quindi, è pervenuto direttamente al contribuente. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, ora modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 784 del 1976, prevede che al 30 novembre 1977 per coloro i quali non avessero ricevuto il numero di codice fiscale è fatto obbligo di andarlo a richiedere presso l'ufficio distrettuale delle imposte dirette del luogo ove hanno il domicilio fiscale. Poichè coloro che non hanno presentato la dichiarazione nel 1975, perchè è stata prorogata la presentazione della dichiarazione, non possono aver ricevuto il numero di codice fiscale, è evidente che non possono nemmeno andarlo a chiedere perchè devono attendere che

venga elaborata la dichiarazione dell'anno 1975. Se tutti i friulani che sono stati raggiunti da questa agevolazione dovessero adeguarsi all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 784, dovrebbero tutti andare presso l'ufficio distrettuale competente a chiedere il codice fiscale altrimenti avrebbero una sanzione che va dalle cinquanta alle duecentomila lire. Per evitare questo, il termine è stato rinviato per coloro i quali hanno avuto l'agevolazione di cui al decreto relativo alle agevolazioni per il Friuli.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Prima di mettere ai voti l'emendamento, vorrei richiamare l'attenzione del rappresentante del Governo su un fatto che mi è stato segnalato. Un soggetto d'imposta che l'anno scorso aveva presentato la dichiarazione dei redditi, il modello 101, non aveva il numero di codice e quindi adesso si trova nella necessità di presentare la richiesta di attribuzione del numero di codice. Questo soggetto d'imposta, per ragioni di lavoro, si trova in Africa. Il padre si è presentato a nome suo a presentare la domanda, che però è stata rifiutata perchè, dicono negli uffici, la deve presentare il diretto interessato in persona. Sarebbe quindi opportuno che fossero impartite delle disposizioni in modo che gli uffici sappiano dire quello che si deve fare.

A Z Z A R O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Quando la legge mi impone di indicare il numero di codice fiscale del mio datore di lavoro, evidentemente mi deve dare la possibilità di richiederlo. Quindi, mi sembra strano che la richiesta di un numero di codice fiscale presentata da un terzo non sia stata accettata dagli uffici. Se vi è una interpretazione restrittiva della legge, la possiamo modificare, se la legge ce lo consente, con una circolare che informi gli uffici del problema.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo 2-bis, presentato dal Governo.

E approvato.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 3, di cui do lettura:

Art. 3.

Resta fermo che le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500, si applicano anche agli esercenti attività professionali ed artistiche.

È approvato.

Torniamo all'articolo 1, che era stato precedentemente accantonato, e all'emendamento sostitutivo presentato dal Governo, del quale ho già dato lettura.

A Z Z A R O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Come ho già rilevato, ho qualche perplessità in riferimento alla concordanza tra primo e secondo comma. Per chiarire tale perplessità chiedo una breve sospensione della seduta.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Il Governo ha chiesto una breve sospensione della seduta.

Se non si fanno osservazioni, la seduta è sospesa.

(Così rimane stabilito).

(La seduta è sospesa alle ore 10,45 e viene ripresa alle ore 10,55).

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 859.

Il Governo ha così modificato l'emendamento sostitutivo dell'articolo 1:

« Le imposte, comprese quelle riscuotibili mediante versamento diretto e non versate, dovute in base alle dichiarazioni presentate per i periodi d'imposta 1975, 1976, 1977 e 1978 dai soggetti indicati nell'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1977, n. 500, sono rimosse mediante ruolo in quattro rate, senza applicazione di interessi e soprattasse, a partire dalla

rata di: febbraio 1981 per le imposte relative all'anno 1975; febbraio 1982 per le imposte relative all'anno 1976; febbraio 1983 per le imposte relative all'anno 1977 e febbraio 1984 per le imposte relative all'anno 1978.

Le imposte, comprese quelle riscuotibili mediante versamento diretto e non versate, dovute in base alle dichiarazioni presentate entro il 30 giugno 1977 nonchè quelle dovute in base alla dichiarazione relativa all'esercizio o periodo di gestione non coincidente con l'anno solare chiuso entro l'anno 1977 dai soggetti indicati nell'articolo 3 del decreto-legge di cui al precedente comma, sono rimosse mediante ruolo in quattro rate, senza applicazione di interessi e soprattasse, a partire dalla rata di settembre 1980 per il primo o unico periodo di imposta per il quale è stato omesso il versamento d'imposta ed in quattro rate a partire dalla rata di giugno 1981 per le somme dovute in base alla dichiarazione relativa al secondo periodo d'imposta ».

L E P R E . Non ho ben compreso per quale ragione nel secondo comma si parla di 30 giugno 1977, anzichè di 31 dicembre 1977.

A Z Z A R O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Si tratta di soggetti d'imposta che già rientrano tra i beneficiari delle agevolazioni concesse per il Friuli.

R I C C I . Occorre, comunque, trovare una formulazione che impedisca il sorgere di equivoci.

B O N A Z Z I . Il sottosegretario Azzaro ha prospettato due ipotesi: la prima riguarda i meccanismi che consentono di evitare la riscossione prevista mediante ruoli, anche dopo la cessazione dell'attuale sistema esattoriale; la seconda, riguarda la eventuale di una gestione di alcune esattorie per i ruoli ancora da riscuotere. Noi chiederemo che si escludesse questa seconda ipotesi e si operasse eventualmente nella misura in cui sarà necessario per trovare meccanismi di riscossione anche di questa parte di

6^a COMMISSIONE39° RESOCONTO STEN. (27¹ ottobre 1977)

imposte, senza la necessità di protrarre una parte dei sistemi esattoriali oltre la data prevista del 1983.

A Z Z A R O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. È stato già chiarito che il disegno di legge del Governo relativo al nuovo sistema di riscossione prevede la riscossione anche attraverso ruoli. Quello che è certo è che bisogna prevedere, all'interno del nuovo sistema di riscossione che surrognerà il vecchio, un ufficio di riscossione delle imposte mediante ruolo. Questo è un atto necessario. Quindi, è possibile l'utilizzazione di questo nuovo sistema per la riscossione dei ruoli che andranno in riscossione negli anni 1981, 1982, 1983, 1984. Se poi dovrà essere questo o un altro sistema, si vedrà nel momento in cui il Parlamento discuterà il progetto di legge governativo.

B O N A Z Z I . Prendo atto di questa precisazione e ribadisco che nel 1983 dovrebbe cessare l'attuale sistema di riscossione esattoriale.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Mi sembra che qualche problema sussista ancora e non vorrei che ci trovassimo poi in difficoltà di carattere sostanziale. Suggestirei quindi di soprassedere adesso all'approvazione di questo articolo; rinviando il seguito della discussione del disegno di legge alla seduta pomeridiana potremmo consentirne l'approvazione in un testo che non lasci dubbi anche di carattere interpretativo.

Quindi, poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato.

« Esazione dei contributi per il funzionamento degli ordini dei chimici secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette » (899) d'iniziativa dei senatori Luzzato Carpi ed altri

(Discussione e rinvio)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esazione dei contributi per il funziona-

mento degli ordini dei chimici secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette », d'iniziativa dei senatori Luzzato Carpi, Cipellini, Viviani, Maravalle, Polli e Fabbri.

R I C C I , *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che la proposta di legge non abbia bisogno di essere illustrata in modo particolare. In sostanza, come tutti sanno, gli ordini professionali sono autorizzati, per le necessità del proprio funzionamento, ad imporre dei contributi e delle tasse ai propri iscritti, previa deliberazione del consiglio di amministrazione e delle assemblee che presiedono agli ordini professionali. Si è verificato in passato, e si continua a verificare, che i tributi deliberati dai consigli degli ordini vengono versati dagli iscritti a volte con puntualità e altre volte con molto ritardo, per cui nei confronti dei morosi bisogna procedere al recupero dei crediti o, in alternativa, bisogna aumentare il contributo per l'anno successivo.

Sulla base di queste considerazioni, già nella legge 7 gennaio 1976, n. 3, fu previsto per i dottori agronomi la possibilità di ricorrere alla riscossione dei tributi a mezzo dei ruoli esattoriali. La stessa norma è stata introdotta nel regolamento per le professioni sanitarie, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221. Nel luglio scorso abbiamo approvato un eguale provvedimento che autorizzava l'ordine degli ingegneri a riscuotere i tributi con il sistema dei ruoli esattoriali. Lo stesso si propone di fare questo disegno di legge in favore dell'ordine dei chimici. È un provvedimento che deve necessariamente essere adottato con legge, pur nei limiti della durata di questo sistema di massima. Poi si vedrà. Siccome negli altri casi non vi è stata alcuna obiezione e i provvedimenti sono stati approvati dalla generalità delle forze politiche presenti in Commissione, ritengo di dover sottoporre ai colleghi l'opportunità di approvare anche questo disegno di legge. Tra l'altro, la proposta di legge non prevede l'obbligo della riscossione attraverso i ruoli esattoriali, prevede che gli ordini dei chimici, qualora sus-

6^a COMMISSIONE39° RESOCONTO STEN. (27¹ ottobre 1977)

sistano difficoltà per la riscossione a causa del numero degli iscritti che non adempiono al loro obbligo, possano farvi ricorso. Quindi è una facoltà e non un obbligo.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

G R A S S I N I . Signor Presidente, mi sembra che la sostanza di questo provvedimento sia senz'altro giusta. Mi domando, tuttavia, se esso non si inquadri ancora una volta in quelle normative particolari che non sono certamente elemento di illuminazione del nostro Parlamento. Allora, chiedo in particolare al relatore e ai colleghi che lo hanno proposto se non sarebbe possibile allargare il problema e farne un discorso di ordine generale.

Sarebbe, quindi, opportuno decidere che tutti gli ordini professionali riconosciuti abbiano questo diritto e questa facoltà; in questo modo, con serena coscienza, si può votare a favore di questo provvedimento, senza sentirsi, come spesso è accaduto, corporativi per amicizia nei confronti di chi lo ha proposto. In caso contrario il problema resta una questione di minutaglia sul quale mi permetterei di avere qualche perplessità.

S E S T I T O . La facoltà e non l'obbligo, che con il presente disegno di legge si attribuisce ai consigli degli ordini dei chimici di avvalersi, per l'esazione dei contributi annuali di iscrizione e per eventuali arretrati degli iscritti, dell'articolo 3 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 (attribuzione peraltro concessa già ad altri ordini professionali), ci porta a ritenere che tale facoltà risolva molti degli inconvenienti già evidenziati nella relazione del presente disegno di legge, basati essenzialmente su procedure burocratiche lunghe e dannose.

Pur tenendo conto del rilievo mosso dal senatore Grassini dell'opportunità di un disegno di legge globale, che disciplini tutti i consigli degli ordini professionali, ed in

considerazione di disegni di legge precedenti, che hanno disciplinato l'ordine degli agronomi, dei sanitari e nel luglio scorso degli ingegneri, il Gruppo comunista esprime parere favorevole al presente disegno di legge d'iniziativa dei senatori Luzzato Carpi ed altri.

L U Z Z A T O C A R P I . Concordo con quanto espresso dal senatore Grassini rispetto alla necessità di un'estensione della normativa a tutti gli ordini professionali, ma ritengo indispensabile, in questo momento così delicato per la chimica, introdurre elementi d'ordine nel settore, in quanto il pagamento della quota esprime una responsabilizzazione diretta del chimico; invito pertanto i colleghi ad approvare questo disegno di legge.

R I C C I , relatore alla Commissione. La estensione della normativa a tutti gli ordini professionali proposta dal senatore Grassini credo che avrebbe difficoltà ad essere accolta per due motivi: il primo riguarda il sistema della riscossione, basato sui ruoli, che dovrà essere modificato per tutti gli ordini; il secondo riguarda l'autonomia giuridica gestionale degli ordini professionali, che non consente loro di adottare provvedimenti di natura generale senza che ci sia il consenso dell'ordine professionale interessato. Ricordo che il funzionamento dell'esattoria avviene tramite enti autorizzati per legge fino al 1983. Dopo tale data il sistema dovrà essere modificato con una normativa generale per tutti gli ordini.

P R E S I D E N T E . Ritengo opportuna, a questo punto della discussione, una verifica da parte di tutti i colleghi circa la necessità di un approfondimento della materia concernente tutti gli ordini professionali, per addivenire ad uno strumento normativo di carattere generale.

G R A S S I N I . Ritengo che il testo del disegno di legge possa essere modificato sostituendo la dizione relativa agli ordini dei chimici con quella generalizzata a tutti gli ordini professionali; a questo pro-

posito è interessante sapere a quali ordini professionali si riferisca il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, nominato nel testo.

L U Z Z A T O C A R P I . Gli altri ordini professionali hanno l'iscrizione all'albo obbligatoria per poter esercitare. Ho già presentato un disegno di legge per l'iscrizione obbligatoria anche dei chimici, per far sì che fatti come quelli di Seveso non si verificano nuovamente, poichè l'iscrizione obbligatoria comporta necessariamente una responsabilità effettiva.

Ritengo quindi opportuna una normativa di carattere generale, approfondendo quali ordini professionali intendono ottenere la esazione obbligatoria. Sarebbe opportuno richiedere anche il loro statuto.

R I C C I , *relatore alla Commissione.* Credo che potremmo risolvere il problema modificando il disegno di legge al nostro esame soprattutto considerando il carattere di norma generale dell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, che reca norme sui consigli degli ordini e collegi e sulle commissioni centrali professionali.

L'articolo 7, secondo comma, dice che il consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'ordine o collegio, stabilire una tassa annuale per la iscrizione nei registri dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonchè una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.

Proprio in funzione di questo articolo 7 potremmo sostituire nell'articolo unico al nostro esame le parole « Le tasse annuali di iscrizione e le eventuali arretrate che devono essere corrisposte dagli iscritti agli albi dei chimici » con le parole: « Le tasse annuali di iscrizione e le eventuali arretrate che devono essere corrisposte dagli iscritti agli albi degli ordini e collegi professionali di cui all'articolo 7... »; cancellando inoltre le parole « dei chimici » alla dodicesima riga. In questo modo avremmo fatto un provvedimento di carattere generale riguardante tutti gli ordini professionali.

G R A S S I N I . Mi associo alla proposta del relatore Ricci, formalizzandola in un emendamento.

P R E S I D E N T E . Con l'introduzione dell'emendamento, il disegno di legge in esame assume una natura di carattere generale su cui è necessario il parere della Commissione giustizia; ritengo opportuno, quindi, rinviare il seguito della discussione.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 11,30.